



COMUNE DI CALENZANO

**DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO COMUNALE**

**NUMERO 52 DEL 29/04/2025**

**Oggetto: TASSA RIFIUTI. APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque e questo giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 15:22, nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in Prima convocazione, seduta pubblica.

**(Omissis il Verbale)**

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

CAROVANI GIUSEPPE	P	GARGANTI STEFANO	P
FRANCIONI LEONARDO	P	MILANI MASSIMO	P
PIACENTE FRANCESCO	P	ARENA MARIA	P
MONTECCHI MATTEO	P	GIUSTI ALBERTO	A
SAVELLI GIADA	P	PEDRINI ALESSIO	A
NENCIARINI ANNA PAOLA	P	VANNINI SANDRA	A
TORRINI RENZO	P	BARATTI DANIELE	P
GIUNTINI SIMONE	P	CASTRO PIVETTA MONICA	A
VIOLI DANIELA	P		

Ne risultano presenti n 13 e assenti n 4

**PRESIEDE** l'adunanza il Vice Presidente STEFANO GARGANTI

**PARTECIPA** il Segretario Generale Dott.ssa SAMANTHA ARCANGELI, incaricato della redazione del presente verbale.

**SCRUTATORI** i signori: SAVELLI GIADA, MILANI MASSIMO

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: BONAIUTI MARCO, SANSONE MAURIZIO, PIERI SIMONA, BANCHELLI MARTINA, VENTURINI MARCO

Il Vice Presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'odg dell'odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione, che viene illustrato dall'Assessore Maurizio Sansone:

**(...omissis resoconto verbale della seduta...)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **PREMESSO** che:

- la Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) è stata istituita dall'art. 1, comma 639, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014 che introdotto l'Imposta Unica Comunale, I.U.C. -di cui la Ta.Ri. era una delle

componenti-, poi abolita dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 -Legge di stabilità 2020-, facendo salve però le disposizioni relative alla Ta.Ri.), ed è disciplinata dai commi dal 641 al 668, 682, lettera a), dal 683 al 686, 688, secondo, quarto e sesto periodo, e dal 690 al 702 della citata Legge, e successive modifiche e integrazioni;

- il comma 683, in particolare, prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare *“le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

- **CONSIDERATO** che:

- ◇ l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme Statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ◇ l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. n. 228/2021 convertito nella Legge n. 15/2022 stabilisce che il termine per l'approvazione delle tariffe TARI è fissato al 30 aprile di ciascun anno;

- **VISTO** il P.E.F. Ta.Ri. periodo regolatorio anni 2024-2025, validato dall'Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.) Toscana Centro in qualità di Ente territorialmente competente nella seduta dall'Assemblea dei Sindaci tenuta l'11/4/2024 con Deliberazione n. 7, e presa d'atto del Comune deliberata con atto Consiliare contestualmente alla presente, che per il 2025 prevede un costo totale del servizio pari a € **6.312.821,00** di cui € **30.551,00** per le attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani;

- **RITENUTO** di determinare le tariffe Ta.Ri. 2025 applicando le condizioni in appresso indicate:

a) ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto delle quantità stimate riconducibili alle rispettive tipologie di contribuenti, al fine di garantire l'agevolazione per le prime, in ossequio al dettato di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. n. 22/1997 e all'adeguamento dei costi in applicazione del nuovo metodo di calcolo delle tariffe MTR-2 (metodo tariffario di ripartizione dei costi terzo anno) previsto dalla Deliberazione A.R.E.R.A. n. 363/2021:

- utenze domestiche, 30%;
- utenze non domestiche, 70%,

b) coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nelle misure indicate nella Tabella 1a (zona centro) e nelle misure massime indicate nella tabella 2, di cui all'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

<b>Numero Componenti</b>	<b>Ka Coefficiente di adattamento superfici</b>	<b>Kb Coefficiente proporzionale di produttività</b>
1 componente il nucleo familiare	0,86	1,00
2 componenti il nucleo familiare	0,94	1,80
3 componenti il nucleo familiare	1,02	2,30
4 componenti il nucleo familiare	1,10	3,00
5 componenti il nucleo familiare	1,17	3,60
6 o più componenti il nucleo familiare	1,23	4,10

- c) coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche, ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle Tabelle 3a (zona centro) e 4a (zona entro), di cui all'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente, precisando che le categorie:

<b>N.</b>	<b>Categorie di attività</b>	<b>Kc Coefficiente potenziale di produzione</b>	<b>Kd Coefficiente di produzione kg/mq all'anno</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,61	4,38
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	6,78
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98
9	Case di cura e riposo	1,47	9,51
10	Ospedali	1,70	15,67
11	Uffici, agenzie	1,47	13,55
12	Banche, istituti di credito e , studi professionali	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,9
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,1
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	9,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,2
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,1
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,54	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,33	39,8
24	Bar, caffè, pasticceria	6,54	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,34	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	21,5
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio	6,50	38,9
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,2

29	Banchi di mercato generi alimentari	6,58	60,5
30	Discoteche, <i>night club</i>	1,83	16,83

- DATO ATTO che gli importi unitari della tariffe Ta.Ri. 2025 domestiche e non domestiche sono indicati nei rispettivi prospetti riportati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Firenze, con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 121 del 18/12/2024, ha confermato per l'anno 2025 l'aliquota del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, protezione e igiene dell'Ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% della Ta.Ri. Riscossa;
- VISTO il DPCM n. 24 del 21/01/2025 recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, emanato in attuazione dell'art. 57-bis, co. 2, del Decreto-legge 26/10/2019 n. 124, convertito dalla legge 19/12/2019, n. 157, che prevedeva l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale.
- CONSIDERATO che il sopracitato DPCM n. 24 del 21/01/2025 introduce una agevolazione denominata "bonus sociale per i rifiuti" riconosciuto agli utenti domestici, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è non superiore a € 9.530,00, valore elevato a € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
- CONSIDERATO inoltre che la misura dell'agevolazione è fissata, per l'anno 2025, al 25% della Tari o al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate);
- RITENUTO opportuno integrare l'agevolazione del Bonus sociale rifiuti con la concessione delle agevolazioni di cui all'Articolo 14, comma 5, lettere a) e b), da finanziare con stanziamenti a carico del bilancio dell'ente, secondo i parametri sotto indicati sotto indicati:

I. beneficio di cui alla lettera a), a favore di utenti domestici "*assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti*":

- esenzione totale del tributo;

l'agevolazione sarà concessa previa segnalazione dei servizi sociali professionali del territorio, entro il 31/07/2025, a condizione che l'attestazione I.S.E.E. del contribuente, in corso di validità, non superi € 6.000,00; per gli utenti segnalati, relativamente ai quali l'attestazione I.S.E.E. risulti superiore al limite appena indicato, sarà concessa d'ufficio l'agevolazione di cui al successivo punto II., in relazione alla correlata fascia d'importo in cui ricade l'I.S.E.E.;

II. beneficio di cui alla lettera b), "*a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale*":

- per nuclei familiari con attestazione I.S.E.E. da € 0,00 a € 6.500,00, già beneficiari del 25% della riduzione riconosciuta dal Bonus sociale rifiuti, ulteriore riduzione del 25% del tributo;
- per nuclei familiari con attestazione I.S.E.E. da € 6.500,01 a € 9.530,00, già beneficiari del 25% della riduzione riconosciuta dal Bonus sociale rifiuti, ulteriore riduzione del 10% del tributo;
- per nuclei familiari con attestazione I.S.E.E. da € 9.530,01 a € 15.000,00, non compresi nella platea di utenti beneficiari del Bonus sociale rifiuti, riduzione del 20% del tributo;

le agevolazioni come sopra quantificate saranno concesse previa istanza del contribuente, da presentare entro il termine del 31/7/2025, la quale dovrà contenere, obbligatoriamente, gli estremi di rilascio dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità oppure, in alternativa, producendo copia della stessa in allegato; l'agevolazione sarà concessa altresì a condizione che il contribuente sia in regola con il pagamento della Ta.Ri. per gli anni pregressi, anche mediante dilazione degli atti impositivi emessi per il recupero del tributo, e per l'acconto del 2025; in caso

di esito positivo dell'istruttoria, l'agevolazione sarà riconosciuta con l'avviso di pagamento del saldo 2025;

- RITENUTO opportuno riconoscere inoltre le seguenti agevolazioni, da finanziare con stanziamenti a carico del bilancio dell'ente, in considerazione di due eventi eccezionali che hanno interessato il territorio comunale:

a) esonero dal pagamento della 2ª rata dell'acconto Tari scadente il 31/07/2025, da riconoscersi alle utenze interessate dal fenomeno dell'alluvione del 14/03/2025; in particolare per le utenze domestiche il beneficio è riconosciuto solo nel caso in cui il fenomeno abbia interessato almeno l'unità abitativa. Il limite massimo dell'agevolazione riconoscibile è di € 5,000,00.

b) sospensione della tassa per il periodo di inagibilità delle unità immobiliari di utenze determinata dall'evento dell'esplosione del deposito ENI del 09/12/2024; tale importo sarà detratto dal saldo 2025;

Per entrambe le agevolazioni è necessario presentare istanza entro il 30/06/2025, su apposito modello che sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune nella sezione Tari, corredata da documentazione comprovante lo stato di inutilizzabilità dell'unità immobiliare interessata dal rispettivo evento calamitoso. A copertura di queste agevolazioni, in sede di prima variazione del bilancio di previsione, verrà costituito apposito stanziamento.

- VISTA la normativa primaria disciplinante la Ta.Ri.;
- VISTO il Regolamento Comunale della Ta.Ri.;
- DATO ATTO che la proposta del presente atto è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali;
- VISTO, l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

\* \* \* \* \*

Segue la discussione con gli interventi, riportati nella trascrizione del file audio registrato nella seduta, dei sigg.ri:

- Nenciarini,
- Baratti,
- Arena,
- Assessore Sansone
- Castro Pivetta,
- Sindaco Carovani.

\* \* \* \* \*

Nel corso della discussione **sono entrati** in sala i consiglieri Alessio Pedrini e Monica Castro Pivetta.

**Al momento sono presenti, pertanto, n. 15 componenti il Consiglio.**

\* \* \* \* \*

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dalla Presidente:

PRESENTI n.	15	VOTANTI n.	11
ASTENUTI: Pedrini, Arena, Baratti, Castro Pivetta			4
VOTI FAVOREVOLI			11
VOTI CONTRARI:			----

### DELIBERA

per i motivi espressi nel preambolo, che qui s'intendono integralmente richiamati e confermati, quanto segue:

1. di confermare il P.E.F. Ta.Ri. periodo regolatorio anni 2024-2025, predisposto da Alia Servizi Ambientali S.p.A., concessionaria del servizio d'igiene urbana e ambientale dell'Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.) Toscana Centro, validato da quest'ultimo in qualità di Ente territorialmente competente, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 dell'11/4/2024, e presa d'atto del Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale approvata contestualmente alla presente, che per il 2025 prevede un costo totale del servizio pari a € **6.312.821,00** di cui € **30.551,00** per le attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani;

2. di stabilire che le tariffe Ta.Ri. 2025 sono determinate in funzione dei sotto specificati parametri:
- a) ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto delle quantità stimate riconducibili alle rispettive tipologie di contribuenti, al fine di garantire l'agevolazione per le prime, in ossequio al dettato di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. n. 22/1997 e all'adeguamento dei costi in applicazione del nuovo metodo di calcolo delle tariffe MTR-3 (metodo tariffario di ripartizione dei costi terzo anno) previsto dalla Deliberazione A.R.E.R.A. n. 363/2021:
    - ✓ utenze domestiche, 30%;
    - ✓ utenze non domestiche, 70%;
  - b) coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nelle misure indicate nella Tabella 1a (zona centro) e nelle misure massime indicate nella tabella 2, di cui all'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, misure confermate rispetto all'anno precedente;
  - c) coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche, ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle Tabelle 3a (zona centro) e 4a (zona entro), di cui all'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, misure confermate rispetto all'anno precedente;
3. di precisare che gli importi unitari della tariffe Ta.Ri. 2025 domestiche e non domestiche sono indicati nei prospetti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. di integrare l'agevolazione denominata "Bonus sociale rifiuti", come definita dal DPCM n. 24 del 21/01/2025, con il sistema di agevolazioni previsto dall'Articolo 14, comma 5, lettere a) e b), del Regolamento Ta.Ri., come dettagliatamente descritto in premessa cui si rimanda;
5. di approvare le agevolazioni per gli eventi calamitosi del 09/12/2024 (esplosione deposito ENI) e del 14/03/2025 (alluvione) come dettagliatamente descritto in premessa cui si rimanda;
6. di trasmettere copia della presente Deliberazione ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. e ad A.T.O. Toscana Centro;
7. di precisare che la presente Deliberazione sia pubblicata sul portale *web* del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

### D e l i b e r a   a l t r e s ì

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dalla presidente:

PRESENTI n.	15	VOTANTI n.	11
ASTENUTI: Pedrini, Arena, Baratti, Castro Pivetta			4
MAGGIORANZA RICHIESTA	n. 9	(art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).	
VOTI FAVOREVOLI			11
VOTI CONTRARI:			---

\* \* \* \* \*

Al termine della trattazione e delle votazioni relative alla presente deliberazione **entra** in sala la Presidente del Consiglio Sandra Vannini che riprende la presidenza del Consiglio.

**Al momento sono presenti, pertanto, n. 16 componenti il Consiglio.**

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto

VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Garganti

Samantha Arcangeli

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*